

Provincia di Biella

**Subingresso nella titolarità di concessione di derivazione d'acqua ad uso Civile, estratta mediante un pozzo in Comune di Quaregna Cerreto, oggetto della D.D. n° 2.376/2012, assentito alla "Immobiliare CONDOR di REY Giuseppe & C. S.n.c." con D.D. n° 2.060 del 21.12.2021. PRAT. QUAREGNA13**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 2.060 del 21.12.2021

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. di assentire, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 10/R/2003 e ss.mm.ii., il subingresso nella titolarità della concessione d'acqua, oggetto della D.D. 08 ottobre 2012 n. 2.376, alla Società "CONDOR di REY Giuseppe & C. S.n.c." – con sede legale in via Nocchette 24 – 13854 QUAREGNA CERRETO (Cod. fiscale: 00385650023) che ne ha fatto richiesta in data 09.12.2021;
2. di dare atto che l'utenza è attualmente intestata alla "Manifattura Filarte S.r.l." che vi ha rinunciato in data 29.11.2021;
3. di dichiarare contestualmente concluso il procedimento avviato e sospeso in data 06.12.2021 (con nota prot. 26.461) teso a prendere atto della rinuncia della "Manifattura Filarte" alla concessione in oggetto, in seguito alla presentazione della richiesta di subentro da parte della "CONDOR di REY Giuseppe & C. S.n.c.";
4. di riconoscere alla Società subentrante il diritto all'esercizio del prelievo di l/sec. massimi 0,006 e l/sec. medi 0,03 - corrispondenti ad un volume annuo complessivo di circa 94 metri cubi d'acqua, estratti da falda sotterranea profonda, mediante 1 pozzo ad uso Civile, su un terreno censito a Catasto al Fg. n° 14 – part. 603 (ex Fg. n° 14 – mapp. n° 177) dell'attuale Comune di QUAREGNA CERRETO, oggetto della Concessione assentita con D.D. 2.376/2012 – Cod. utenza regionale: BI10382 – Prat. provinciale: QUAREGNA13 - Scadenza: 07.10.2042;
5. di stabilire che l'esercizio della derivazione resterà vincolato agli obblighi e condizioni prescritti dal disciplinare n° 2.322 di rep., sottoscritto in data 08.06.2012 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.322 di Rep. del 08 giugno 2012

**ART. 7 – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE**

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano né dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata; in caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali. E' fatto obbligo al titolare di provvedere ad intervalli di 5 anni a decorrere dal 2017, alla verifica della funzionalità dell'opera tramite videoispezione e prova di portata. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il

fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda. E' tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti. La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'art. 4. comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di sospendere il prelievo d'acqua dalle falde profonde in oggetto, così come potrà dichiarare la revoca parziale della relativa concessione, nel caso in cui, a causa di carenza d'acqua nei pozzi idropotabili della zona, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", ne faccia espressa richiesta. La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato